



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio D2 - Disciplina Commercio
Tel 06/47055355 - Fax 06/47055357

Ministero Attività Produttive
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
USCITA - 24/02/2006 - 0002120



Alla PREFETTURA DI GENOVA
Ufficio Territoriale del Governo
GENOVA

Prot. N.
Allegati
Risposta al Foglio n.3534/06/Gab.-Area I

e, p.c.: Al COMUNE DI GENOVA
Via di Francia, 1
16149 GENOVA

Alla REGIONE LIGURIA
Ufficio Legislativo
GENOVA

OGGETTO: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 1, LET. B) E APPLICABILITÀ SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 29 - QUESITO.

In relazione alla richiesta di parere di cui all'oggetto, si forniscono preliminarmente le seguenti osservazioni.

Si richiama, in primo luogo, la riforma del Titolo V della Costituzione e, nello specifico, la nuova formulazione dell'art. 117 che ha assegnato alle Regioni la competenza esclusiva sulla materia del commercio.

Considerata, quindi, detta modifica costituzionale, la scrivente si limita a fornire il proprio parere su quanto richiesto, con riferimento alle norme nazionali contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998.

Il predetto decreto, all'art. 28, comma 1, relativamente all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nello specifico dispone come segue:

"Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) *su posteggi dati in concessione per dieci anni;*
- b) *su qualsiasi area purché in forma itinerante".*

Dalla citata norma consegue che la vendita su aree pubbliche con autorizzazione di tipo b) deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo pubblico può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione

commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.

Il disposto di cui al comma 4 del citato art. 28 definisce ulteriormente il commercio al dettaglio in forma itinerante su aree pubbliche, stabilendo in dettaglio che: *"...L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago..."*.

Le altre modalità d'esercizio dell'attività in forma itinerante indicate al predetto comma 4, pertanto, evidenziano i limiti di svolgimento consentiti, che, in ogni caso, non possono essere superati.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che l'attività su aree pubbliche di tipo a) è caratterizzata dall'esercizio della medesima su di un posteggio, dato in concessione dall'ente locale competente per territorio.

Al fine dell'individuazione delle aree pubbliche da destinare a posteggi, sui quali svolgere l'attività di tipo a), l'articolo 28, comma 15, stabilisce l'esatta procedura.

Ciò significa, quindi, che sulle predette aree può essere effettuata unicamente l'attività di tipo a), previa la relativa autorizzazione e concessione del posteggio.

In conseguenza di ciò, ad avviso della scrivente, la permanenza di un soggetto in possesso d'autorizzazione di tipo b), su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita, nei termini precisati in premessa, configura l'esercizio di un'attività di tipo a) in assenza del corrispondente titolo autorizzatorio e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 114/98.

Infatti, la differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio su area pubblica non sussiste in relazione alle caratteristiche dell'area occupata, bensì è da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.

A completamento di quanto fin qui espresso, si aggiunge un breve richiamo alla definizione di *"area pubblica"*, di cui all'art. 27, comma 1 del già citato decreto legislativo.

Fatte salve dunque le valutazioni di cui sopra e per effetto delle medesime, con riferimento al punto 1. del quesito formulato, la scrivente ritiene che sia possibile applicare la sanzione amministrativa pecuniaria e quell'accessoria del sequestro cautelare, con conseguente confisca delle attrezzature e della merce, anche al di fuori delle aree di salvaguardia, nei confronti del commerciante autorizzato alla vendita al minuto su area pubblica in forma itinerante, il quale, nonostante le reiterate contestazioni, continui a perseverare nella sua condotta irregolare, trattenendosi nella stessa località e nella stessa posizione, con le modalità e tempi propri dell'occupazione fissa del suolo pubblico.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di cui al punto 2, la scrivente non ritiene sia possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall'esercente su area pubblica per la commercializzazione delle merci trasportate, nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, impiegato per l'esposizione e la vendita.

La disposizione, di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/98, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle "attrezzature". Ove ad avviso della scrivente, il legislatore avesse voluto consentire, nel caso di specie, anche la confisca del veicolo utilizzato, lo avrebbe dovuto esplicitamente menzionare.

Per quanto riguarda, infine, il quesito posto al punto 3, la scrivente ritiene che sia possibile applicare la sanzione della revoca del titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche unicamente nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 29, alle lettere a), b), e c), come, peraltro, ripetutamente ribadito in sede giurisprudenziale.

Di conseguenza, la sanzione in caso di particolare gravità o di recidiva rimane quella stabilita dal comma 3 del predetto articolo.

Da ultimo, per completezza di informazione, si riporta il parere espresso dal proprio Ufficio Legislativo, richiesto nella fattispecie di un operatore commerciale su aree pubbliche che ha continuato ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione, disposto ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del 114/98, al fine di stabilire se tale esercizio dovesse essere considerato privo di titolo autorizzatorio per effetto del comma 1 del medesimo articolo.

L'Ufficio interpellato, pertanto, con nota 20 gennaio 2003, n. 18236-L3F/146, ha sostenuto che *"il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, disposto ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, rende quest'ultima, per il periodo della sospensione, in tutto assimilabile all'attività esercitata abusivamente e quindi soggetta alle sanzioni al riguardo previste dal citato art. 29, comma 1"*.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario SPIGARELLI)

